

Statuto del Comune di Scurelle



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 28 agosto 2014.

Lo Statuto è stato affisso all'albo comunale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige nr. 39 dd. 30 settembre 2014 – Supplemento n. 1 ed è entrato in vigore il 06 ottobre 2014.

PREAMBOLO

TITOLO PRIMO – PRINCIPI

- Art. 1 – Autonomia del Comune
- Art. 2 – Identificazione del Comune
- Art. 3 – Principi ispiratori e obiettivi programmatici
- Art. 4 – Informazione dei cittadini

TITOLO SECONDO – PARTECIPAZIONE

Capo Primo – definizione

- Art. 5 – Partecipazione popolare
- Art. 6 – Regolamento
- Art. 7 – Strumenti di partecipazione

Capo Secondo – iniziativa popolare

- Art. 8 – Richiesta di informazioni, petizioni e proposte

Capo Terzo – consultazione popolare

- Art. 9 – Consultazione popolare
- Art. 10 – Consulte, Comitati e Conferenze

Capo Quarto – referendum

- Art. 11 – Referendum propositivi e consultivi
- Art. 12 – Esclusioni

TITOLO TERZO – ORGANI DI GOVERNO

Capo Primo – Consiglio comunale

- Art. 13 – Attribuzioni
- Art. 14 – Convocazione
- Art. 15 – Gruppi consiliari
- Art. 16 – Consigliere comunale
- Art. 17 – Iniziativa, partecipazione e controllo
- Art. 18 – Commissioni
- Art. 19 – Consigliere incaricato

Capo Secondo – Il Sindaco

- Art. 20 – Il Sindaco

Capo Terzo – La Giunta comunale

- Art. 21 – Composizione
- Art. 22 – Consigliere delegato
- Art. 23 – Attribuzioni
- Art. 24 – Funzionamento
- Art. 25 – Mozione di sfiducia

TITOLO QUARTO – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

- Art. 26 – Principi
- Art. 27 – Esclusione delle cause d incompatibilita' ed ineleggibilita'

TITOLO QUINTO – GARANZIE

- Art. 28 – Opposizione e ricorsi
- Art. 29 – Il difensore civico

TITOLO SESTO – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 30 – Principi
- Art. 31 – Organizzazione
- Art. 32 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco
- Art. 33 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

Art. 34 – Il Segretario comunale

Art. 35 – Rappresentanza in giudizio

TITOLO SETTIMO – ATTIVITA’

Capo Primo – Principi generali

Art. 36 – Enunciazione di principi generali

Art. 37 – Convocazioni e comunicazioni

Art. 38 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

Capo Secondo – l’attività normativa

Art. 39 – I Regolamenti

Art. 40 – Le Ordinanze

Art. 41 – Sanzioni Amministrative

Capo Terzo – Il procedimento amministrativo

Art. 42 – Principi

Art. 43 – Regolamento

Capo Quarto – Interventi Economici

Art. 44 – Principi

TITOLO OTTAVO – CONTABILITA’ E FINANZA

Art. 45 – Programmazione finanziaria – controllo

Art. 46 – Gestione e controllo

Art. 47 – La gestione del patrimonio

Art. 48 – Servizio di Tesoreria

Art. 49 – Il Revisore dei Conti

TITOLO NONO – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 50 – Principi

Art. 51 – Tariffe

Art. 52 – Partecipazione a società di capitali

TITOLO DECIMO – LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 53 – Principio di collaborazione

Art. 54 – Convenzioni

Art. 55 – Gestioni Associate

Art. 56 – Unione di Comuni

TITOLO UNDICESIMO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 – Revisione dello Statuto

Art. 58 – Norme transitorie

Art. 59 – Disposizioni finali

PREAMBOLO

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Comune della Valsugana Orientale, Scurelle è situato nella pianura alluvionale del conoide del torrente Maso, in sponda sinistra del torrente stesso. Le sue località Paoli, Castellare, Palua e Pinanezze sono situate lungo la strada della Val Campelle, sulle estreme propaggini meridionali del Monte Frattoni.

La maggior parte del suo territorio si estende a Nord, nella Val Campelle, uno dei corridoi principali di accesso al versante meridionale della Catena del Lagorai.

Dai 380 metri sul livello del mare del fondovalle ove sorge il centro abitato, il territorio è collegato alla sua zona montana attraverso una sottile fascia boschiva percorsa dalla strada di accesso alla Val Campelle.

Dopo il Rio Brentana, affluente di sinistra del Torrente Maso, il territorio si presenta nella sua massima estensione.

Questa zona, caratterizzata dalla presenza di numerosi pascoli e boschi di particolare pregio si estende da Cima Cenon (m 2.278) facente parte del versante occidentale della catena montuosa del Gruppo di Rava - Cima D'Asta, a Col della Palazzina (m 2.149) sul versante orientale della Catena del Lagorai

All'interno di questo lembo del Lagorai si trovano monti di grande interesse alpinistico ed escursionistico, quali Cima Trento (m 2530), Cima Orsèra (m 2.468) Cima Buse Todesche (m 2.412) Monte Cengello (m 2.438).

Il Passo Cinque Croci (m 2.019) costituisce l'estrema propaggine Nord del territorio comunale, punto di convergenza dei confini di quattro paesi, Scurelle, Pieve, Cinte e Castello Tesino.

Durante il Primo Conflitto mondiale il passo divenne teatro di aspri combattimenti fra l'esercito austro-ungarico attestato sui baluardi rocciosi della Catena del Lagorai e l'esercito italiano, posizionato sulla linea Cima d'Asta - Forcella Magna - Monte Cengello - Monte Cima.

Importante si rilevò il suo controllo, vista la sua posizione strategica quale punto di collegamento fra la Val Campelle e la Valle del Vanoi.

Il territorio del Comune di Scurelle ha una superficie di ha 2.987,40 e confina ad Ovest con il comune di Carzano e Telve a Sud con il Comune di Castelnuovo, ad Est con i comuni di Villa Agendo, Strigno, Spera, Bieno e a Nord con Pieve Tesino Castello Tesino e Cinte Tesino.

CENNI STORICI

Il paese di Scurelle si trova in una splendida posizione naturale, in una delle anse più ampie dell'intera Valsugana. In posizione interamente pianeggiante con ottima esposizione a Sud, Scurelle sorge ai piedi della collina che sale dolcemente fra prati e castagneti fino alle pendici di Monte Cima.

Definito da sempre " La Nizza della Valsugana" proprio per la sua fortunata posizione, si è ritenuto che il centro abitato sia sorto in epoca molto antica.

Nelle sue vicinanze furono infatti trovati frammenti di vasi fatti risalire al V°sec A.C. La nascita e lo sviluppo di questo primo embrione di vita comunale si localizzano nella zona ad Est del Torrente Maso, basati soprattutto sulla pastorizia, sull'alpeggio e sull'uso del patrimonio boschivo.

Non si conosce il nome primitivo dato all'insediamento ma si ritiene che il significato di quello attuale derivi dalla parola latina Scura, ae che significa stalla, scuderia.

Il paese era dominato dal "Castelliere o Castellare", fortificazione difensiva e di controllo nelle cui vicinanze passava un'importante via di comunicazione, ritenuta da numerosi studi storici la Via Claudia Augusta Alinate.

Questa altura a Nord del paese occupata da una piccola frazione è denominata ancor oggi Castellare. Sullo sperone di roccia che da questa località domina la pianura di Scurelle, sorgeva il Castel Nerva denominato anche Castello di S. Martino, distrutto nel 1365 durante la guerra tra i conti del Tirolo e Francesco da Carrara. Al suo posto sorge ora una casa di abitazione privata ma alla base delle mura perimetrali si scorgono ancora i resti di archi e delle antiche mura del castello. Durante le invasioni barbariche i paesi della Valsugana subirono la dominazione longobarda e più tardi furono teatro di guerra tra guelfi e ghibellini.

La famiglia dei Conti di Scurelle che esercitarono il potere sul paese, ebbe dopo queste vicende rapida decadenza e già intorno a 1310 non comparivano più nelle vicende storiche del paese.

Le molte guerre e le continue dominazioni che si susseguirono nel tempo causarono un diffuso malcontento fra la popolazione suscitando anche tentativi di rivolta.

Intorno al sedicesimo secolo finalmente si arriva ad un periodo di relativa calma durante il quale nel paese si sviluppa una notevole intraprendenza agricola commerciale ed industriale. Il territorio era uno dei più fertili della Valsugana e la sua posizione pianeggiante favoriva gli scambi e la nascita dei primi nuclei produttivi.

Nasceva di conseguenza la necessità di porre un ordinamento normativo all'interno della comunità per regolamentare la vita sociale e tutelare nel contempo gli interessi sia pubblici che privati. Risale al 9 novembre 1552 la prima stesura scritta della "Regulae Communitatis Scurellarum"

meglio conosciuta come "Carta di Regola" del Comune di Scurelle, una sorta di vero e proprio codice legislativo che pare esistesse già da tempo e che finora era stato tramandato oralmente. E' la più antica delle Regole della Valsugana; l'introduzione e la conclusione sono scritte in latino mentre il testo è compilato in volgare e si divide in tre parti:

La Regola del Piano che comprende gli ordinamenti e le prescrizioni riguardanti i prati ed i campi coltivati, gli animali, e le piante.

La Regola del Monte che comprende gli ordinamenti riguardanti i boschi ed i pascoli.

La terza parte riguarda le disposizioni sulle tasse.

Per ogni norma contenuta in questi tre capitoli, la Regola prevedeva anche le sanzioni in caso di inosservanza.

La versione originale della Carta di Regola del 1552 andò distrutta mentre esiste ancora una splendida copia del 1686, fedele riproduzione dell'originale. Il Codice di carta pecora ancora ben conservato, fu redatto in occasione della "riconferma" del 2 ottobre 1689, una sorta di revisione del testo normativo, effettuata da Carlo duca di Latoringia. Fu pure riconfermata nel 1750 da Maria Teresa d'Austria.

Della fine del 1600 è uno dei pochi monumenti risparmiati dalla devastazione subita dal paese durante la Prima Guerra Mondiale: una splendida fontana in calcare bianco e rosa esistente all'interno del cortile di casa Micheli (Biargi) in Via Poltacchini, ai piedi dell'altura sulla quale si trova la chiesetta di S.Valentino.

Del 1660 è la costruzione del "Roccolo", un capanno per la cacciagione degli uccelli, anticamente di proprietà dei Baroni Buffa di Castellalto che si trova in località Lagarine nei pressi dell'odierna Zona Artigianale. Molto interessanti sono i bassorilievi al suo interno rappresentanti scene di caccia.

La prima notizia certa circa l'esistenza di una chiesa a Scurelle risale al 1312, costruita probabilmente sul luogo ove ora sorge la chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Maddalena; venne ampliata nel periodo del Concilio di Trento come testimonia la data incisa su una delle mensole in granito che sorreggono il tetto a protezione dell'odierna entrata Nord. Nel 1822 venne demolita e completamente ricostruita. Fu inaugurata nel 1827. L'antico campanile in stile gotico alpino, mantenuto nonostante il totale rifacimento della chiesa del 1822, venne purtroppo distrutto durante i bombardamenti della prima Guerra Mondiale. L'attuale possente campanile granitico venne edificato nel 1924. Durante il primo conflitto mondiale anche la chiesa parrocchiale venne incendiata subendo ingenti danni. Rimasero in piedi solamente le mura perimetrali ma la caparbietà della gente di Scurelle rientrata in paese dopo la fine della guerra, permise la riapertura al culto della chiesa nel 1922.

Sul cocuzzolo a Nord del paese, sotto gli speroni rocciosi sui quali si erigono i pochi resti delle

mura dell'antico Castel Nerva, sorge la piccola chiesa dedicata ai Santi Martino e Valentino. La prima notizia circa l'esistenza di questa chiesetta risale al 1517 ma nel corso degli ultimi restauri operati nel 2000, sono emersi alcuni elementi che fanno ritenere la sua costruzione molto più antica, verso la fine del 1300.

Come testimonia la data incisa sull'arco trionfale al suo interno, nel 1648 la chiesa subì dei restauri; in particolare venne rialzata e furono aggiunte così le finestre laterali verso Sud. Anche il campanile fu di conseguenza alzato. A circa metà altezza delle pareti Ovest e Sud del campanile, nel corso dei restauri avvenuti negli ultimi anni, sono venute alla luce delle bifore in pietra che confermano l'originaria fattezza molto più ridotta rispetto all'attuale.

Durante la peste del 1600, la chiesa divenne lazzereto del paese. Si ritiene che in questo periodo gli affreschi sulle pareti interne vennero coperti da molti strati di calce apposta di tanto in tanto per disinfettare i locali. Secondo quanto affermato in un manoscritto del dopoguerra, a seguito dei bombardamenti della Prima Guerra Mondiale, i vari strati di calce si staccarono dalle pareti mettendo in luce numerosi affreschi. Stando sempre alle indicazioni fornite in questo manoscritto, il parroco di allora fece togliere definitivamente queste pitture poiché ritenute indecenti, conservando solo l'immagine del martirio di S. Sebastiano, ancor oggi visibile e perfettamente conservato. In un documento redatto nel 1903 in occasione della visita della Commissione delle Belle Arti di Vienna, viene fatta una minuziosa descrizione degli interni e dello stato di conservazione degli affreschi esterni; in particolare, il soffitto interno a cassettoni lavorati e dipinti si presentava di notevole pregio così come l'altare maggiore in legno finemente lavorato e decorato d'oro, dono di Maria Teresa d'Austria. Tutto questo venne incendiato e distrutto durante la Prima Guerra Mondiale.

Durante gli ultimi restauri, sono stati ripuliti e consolidati anche gli affreschi esterni che, a causa dell'incuria subita negli anni del dopo-guerra, si erano molto deteriorati. Sulla parete Sud del campanile vi è un grande affresco che raffigura S.Cristoforo, patrono dei viandanti e dei pellegrini. A fianco si trova l'affresco, forse il più antico, che ritrae la Madonna sul trono col Bambino Gesù in braccio.

Accanto alla porta d'entrata, si trova l'affresco di epoca posteriore (1500 circa) raffigurante la scena di S.Martino che dona il mantello al povero. La parte dove era ritratto il povero è stata cancellata per lasciare il posto al portale aperto durante i lavori di ampliamento del 1648. All'estremità destra della facciata si trova una meridiana.

La chiesa di S.Gaetano, posta poco distante dalla Piazza Maggiore, è stata costruita nel 1715. Completamente distrutta dalla Prima Guerra Mondiale, conserva ancora l'originario portale in marmo bianco e rosso.

Intorno al 1700 grande importanza ebbe la coltivazione del gelso e l'allevamento del baco da seta

tantochè verso la metà del secolo sorgeva un fiorente filatoio ad opera dei fratelli Ferrari di Bassano.

In seguito, accanto al filatoio venne aggiunta una cartiera che produceva carta pregiata grazie all'ottima qualità della sorgente d'acqua esistente nei pressi dello stabilimento.

Lungo il corso della roggia industriale che attraversa tutt'oggi il paese, sorsero anche un'officina di fabbro ferraio, dall'inizio del 1900 di proprietà della famiglia Rigotti. L'officina è ancora perfettamente conservata ed i suoi macchinari sono mossi ancora grazie alla forza dell'acqua. Sempre lungo il corso della Roggia fu costruito anche un molino ed una segheria oltre a due centraline per la produzione di energia elettrica.

Questo fervore industriale portò un certo benessere in paese che fu però interrotto dalle grandi inondazioni del 1825 e del 1882 che provocarono grandi danni agli stabilimenti ed alla campagna cosicchè molti furono costretti ad emigrare verso terre anche molto lontane: Stivor, Argentina, Vorarlberg.

Agli inizi del 1900 le attività economiche-industriali ripresero con rinnovato vigore ma furono subito interrotte da un evento catastrofico: lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il paese di Scurelle che finora aveva fatto parte dell'Impero Austro-ungarico si venne a trovare proprio nel mezzo dei due fuochi dal 24 maggio del 1915, data dell'entrata in guerra dell'Italia, al novembre 1917 quando, a seguito della disfatta di Caporetto, le truppe italiane si ritirarono sul Monte Grappa.

Completamente incendiato e distrutto dai bombardamenti, il paese, al termine del conflitto, si presentava come una desolante distesa di cumuli di macerie, tanto che venne definito dallo storico Ottone Brentari, "il cimitero del Trentino".

Già nei primi anni '20 il paese venne completamente ricostruito e con esso anche gli stabilimenti industriali che ripresero la loro produzione limitando così in qualche modo il fenomeno dell'emigrazione.

Nel 1928, a seguito di un decreto del governo di Mussolini, il paese perse la sua autonomia venendo aggregato al Comune di Strigno. Avverso questa decisione tutto il paese insorse ma senza poter fare niente per il ferreo controllo del regime.

La coraggiosa marcia delle donne di Scurelle che, in corteo si recarono a Borgo presso il Consiglio Federale del Fascio, riuscì a portare all'Amministrazione separata, ma solo nel 1946, dopo la caduta del fascismo, si ritornò alla completa autonomia comunale.

Dopo l'ultima guerra il paese ebbe un graduale e notevole sviluppo economico e sociale. Accanto alla ormai secolare presenza dell'industria cartaria sono sorte in paese numerose altre aziende la maggiore delle quali opera nella produzione di serramenti in plastica. Negli ultimi vent'anni si sono affiancate numerose altre piccole aziende operanti prevalentemente nel settore artigianale dalla

lavorazione del legno, alla produzione e lavorazione di prodotti gastronomici tipici della Valsugana; dalla lavorazione del ferro alla produzione di audiovisivi etc.

TITOLO I – PRINCIPI

ART. 1

(AUTONOMIA DEL COMUNE)

1. Il Comune di Scurelle è autonomo secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Comune di Scurelle gode di autonomia statutaria e di potestà' regolamentare.
3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

ART. 2

(IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE)

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità' di Scurelle.
2. Lo stemma del Comune è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 28 dd. 11 agosto 1951, approvata dalla Giunta Provinciale di Trento in data 15 ottobre 1951 ed attribuito con decreto del Capo del Governo in data 1 ottobre 1955. Iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali, è così descritto: "d'azzurro, a cinque vette cuspidali, al naturale, degradanti verso la punta, quella di centro più' alta e le due in base intercalate fra le altre; sormontate da due crocette latine d'argento, poste in fascia".
3. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

ART. 3

(PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI)

1. Il Comune di Scurelle è un ente autonomo che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
4. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
5. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli, anche tramite servizi sociali ed educativi.
6. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
7. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
8. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e, se possibile, eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
9. Promuove l'equilibrato assetto del territorio, tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.
10. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
11. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
12. Promuove la solidarietà della Comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di

- popolazione piu' svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.
13. Valorizza le risorse e le attivita' culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le piu' ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
 14. Promuove la valorizzazione del lavoro nella societa' e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla determinazione degli obiettivi e delle modalita' di gestione;
 15. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
 16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attivita' comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o societa'.

ART. 4

(INFORMAZIONE DEI CITTADINI)

1. Il Comune assicura la piu' ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attivita' comunale degli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - a) l'accesso agli atti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalita' previste dal regolamento;
 - b) l'informazione sull'attivita' del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è assicurata con le modalita' stabilite da regolamento e promossa a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione e comunicazione.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e dara' la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

CAPO I DEFINIZIONE

ART. 5

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire ai residenti sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione da parte di: a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali; b) persone con oltre sessantacinque anni d'età; c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

ART. 6

(REGOLAMENTO)

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

ART. 7

(STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE)

1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune di Scurelle, da disciplinare con apposito regolamento sono:
 - l'iniziativa popolare;
 - la consultazione popolare;
 - i referendum consultivi e propositivi.

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

ART. 8

(RICHIESTA DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE)

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno 50 (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 50 (cinquanta) iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 50 (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 50 (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte sono presentate al Sindaco e devono essere redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO III - CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 9

(CONSULTAZIONE POPOLARE)

1. Il Comune può consultare la popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno 100 (cento) cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando, inoltre, i richiedenti.
4. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il sesto mese antecedente la data prevista per le consultazioni elettorali e i due mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 10

(CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE)

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi;

- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione di attività culturali, sportive e sociali tese a favorire l'attività di gruppo ed il confronto tra i giovani del Comune e con quelli di altri Comuni anche attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni.

CAPO IV – REFERENDUM

ART. 11

(REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI)

1. Possono essere richiesti referendum propositivi e consultivi in relazione a tematiche di competenza locale.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno un numero di persone pari almeno al 10 (dieci) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. I cittadini che intendano presentare richiesta di referendum, ai sensi del comma precedente, procedono, con la sottoscrizione di almeno 50 (cinquanta) elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 9 (nove) di essi ed alla definizione del quesito, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Il giudizio di ammissibilità dei referendum è demandato ad una commissione di Garanti, esterni al Consiglio comunale, nominata dal Consiglio medesimo, con il voto favorevole di quattro-quinti dei Consiglieri assegnati, entro 30 (trenta) giorni dal deposito della proposta di referendum;
6. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta della sottoscrizioni da compiersi nei successivi 60 (sessanta) giorni.
7. La Commissione dei Garanti assume ogni altra decisione necessaria per consentire l'espressione della volontà popolare.
8. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 150 (centocinquanta) giorni dalla presentazione della richiesta.
9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della

votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

10. Le proposte soggette a referendum s'intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
11. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica.
12. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dalla Commissione dei Garanti.
13. Il Regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le ulteriori modalità organizzative della consultazione.

ART. 12
(ESCLUSIONI)

1. Il referendum non può essere indetto nei 6 (sei) mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di 3 (tre) quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:
 - materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - sistema contabile e tributario e tariffario del Comune e provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - Statuti delle aziende comunali e loro costituzione;
 - materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

(ATTRIBUZIONI)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio comunale esercita il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nelle linee programmatiche, partecipando alla loro definizione, adeguamento e verifica di attuazione.
4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - in materia di denominazione di vie e piazze;
 - per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Scurelle" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00.= al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi.
5. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

ART. 14
(CONVOCAZIONE)

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
4. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.
6. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e le norme generali del suo funzionamento.

ART. 15
(GRUPPI CONSILIARI)

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. In difetto di comunicazione i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di quest'ultimo.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo. In difetto di comunicazione del nominativo si considera capogruppo il primo degli eletti della lista.
3. Con Regolamento sono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite.

ART. 16
(CONSIGLIERE COMUNALE)

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena

libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a 2 (due) sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per 3 (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

ART. 17

(INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO)

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed, inoltre, di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti

preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in suo possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 18
(COMMISSIONI)

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni consiliari permanenti, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

ART. 19
(CONSIGLIERE INCARICATO)

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo di tempo limitato.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

CAPO II – IL SINDACO

ART. 20

(IL SINDACO)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età, avente diritto di voto.

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21

(COMPOSIZIONE)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da nr. 3 (tre) Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno) anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, secondo le disposizioni di legge.
4. Il Sindaco nomina la Giunta con proprio decreto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
5. Il Sindaco con proprio decreto può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data del decreto di revoca il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio

nella seduta successiva.

6. Le dimissioni presentate al Sindaco da singoli Assessori sono immediatamente efficaci, senza necessita' di presa d'atto o di formale accettazione.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 45 (quarantacinque) giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 22

(CONSIGLIERE DELEGATO)

1. Il Sindaco puo' nominare dei Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti, relativi a specifiche materie, definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio mandato.

ART. 23

(ATTRIBUZIONI)

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Sindaco, al Segretario comunale o ai Funzionari comunali.
3. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

ART. 24
(FUNZIONAMENTO)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
4. Il Segretario comunale e gli uffici collaborano con la Giunta, esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento e garantiscono, comunque, l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 25
(MOZIONE DI SFIDUCIA)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due- quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 26
(PRINCIPI)

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere

scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

ART. 27

(ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELIGGIBILITA')

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

ART. 28

(OPPOSIZIONE E RICORSI)

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito

dello stesso;

- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone entro 30 (trenta) giorni utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la remissione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
 4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso il termine di 90 (novanta) giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
 5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

ART. 29

(IL DIFENSORE CIVICO)

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività

amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omissi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.
3. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
4. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 30

(PRINCIPI)

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

ART. 31
(ORGANIZZAZIONE)

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni spettanti al Segretario comunale e ai dipendenti preposti a strutture organizzative e specifica la competenza all'adozione degli atti;
 - b) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria ed ad ogni adempimento connesso ai procedimenti di competenza del Comune.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente.
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 32
(ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONE DI COMPETENZA DEL SINDACO)

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare i contratti nella forma degli atti pubblici amministrativi o scritture private autenticate;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dalla normativa vigente.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 33

(ATTI DI NATURA TECNICO-GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA)

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ad Euro 50 mila;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui affidare la realizzazione di lavori pubblici;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
4. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 34

(IL SEGRETARIO COMUNALE)

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Fatte salve le competenze attribuite ad organi e/o ai preposti di strutture organizzative, anche in relazione all'adozione di atti di natura tecnico gestionale, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Il Segretario comunale, inoltre:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
5. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.
6. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal

Segretario comunale.

ART. 35

(RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Per gli atti emessi dalla Polizia municipale il funzionario piu' elevato in grado presso il Corpo, qualora nominato, rappresenta il Comune in giudizio.
4. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 36

(ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI)

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 37

(CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI)

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi

telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

ART. 38

(DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI)

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 39

(REGOLAMENTI)

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

ART. 40

(LE ORDINANZE)

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 41

(SANZIONI AMMINISTRATIVE)

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 42

(PRINCIPI)

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 (novanta) giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

ART. 43

(REGOLAMENTO)

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

ART. 44

(PRINCIPI)

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

ART. 45

(PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO)

1. Il Consiglio comunale approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente; in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio comunale il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune.

ART. 46

(GESTIONE E CONTROLLO)

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi

- funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
 3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
 4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 47

(LA GESTIONE DEL PATRIMONIO)

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, ovvero si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 48

(SERVIZIO DI TESORERIA)

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

ART. 49

(IL REVISORE DEI CONTI)

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la

- collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
 3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 50

(PRINCIPI)

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 51

(TARIFFE)

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del

contratto di servizio;

- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

ART. 52

(PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI)

1. Il Comune puo' partecipare a societa' di capitali, nel rispetto delle disposizioni di legge, aventi ad oggetto lo svolgimento di attivita' o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, nonche' di attivita' imprenditoriali diverse dalla gestione dei servizi pubblici.
2. Il Comune aderisce alla societa' mediante motivata deliberazione del Consiglio comunale, con la qual viene approvata la quota di partecipazione e lo Statuto.
3. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea.
4. Il Consiglio comunale delibera in merito alle modifiche statutarie della societa', sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione e variazione della partecipazione.

TITOLO X - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 53

(PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE)

1. Nel quadro degli obiettivi e dei fini dell'attività comunale, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità di Valle, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, gestioni associate e unioni di Comuni.

ART. 54

(CONVENZIONI)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

ART. 55

(GESTIONI ASSOCIATE)

1. Il Comune può partecipare a gestioni associate di servizi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata.
2. L'adesione alla gestione associata è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto con l'approvazione della relativa convenzione.

ART. 56

(UNIONE DI COMUNI)

1. Il Comune può dar vita ad una unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a costituire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle

tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 57

(REVISIONE DELLO STATUTO)

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due-terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

ART. 58

(NORME TRANSITORIE)

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le norme dell'Ordinamento dei Comuni e con il presente Statuto, i regolamenti in vigore.

ART. 59

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto,

secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle *pre leggi* del Codice civile.
